DIREZIONE GENERALE
AREA EDILIZIA E SICUREZZA
Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Egregio Geom.
Strappazzon Moreno
Piazza Firenze, 2
36061 Bassano del Grappa (VI)

Oggetto: **Affidamento dell'incarico per la prestazione professionale di variazione catastale di parte degli immobili, per quanto riguarda l'Osservatorio Astrofisico di Asiago (VI). Progetto Contabile PMORD2017IS. CIG Z101E88233.**

Proposta contrattuale

Premesso che il presente atto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per la prestazione professionale di variazione catastale di parte degli immobili, per quanto riguarda l'Osservatorio Astrofisico di Asiago (VI), per un importo economico complessivo di contratto di **Euro 850,00** (ottocentocinquanta/00), a cui sommare CIPAG del 4% pari ad Euro 34,00 (trentaquattro/00) ed IVA del 22% pari ad Euro 194,48 (centonovantaquattro/48), per una spesa complessiva pari ad Euro 1.078,48 (millesettantotto/48), oneri previdenziali ed IVA compresi;
- che con Determina del Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova in data 2/5/2017, Rep. n. 1405/2017 - Prot. n. 156006/2017, agli atti dell'Amministrazione, è stato aggiudicato l'appalto dell'affidamento di incarico per la prestazione professionale di variazione catastale di parte degli immobili, per quanto riguarda l'Osservatorio Astrofisico di Asiago (VI), al geom. Moreno Strappazzon di Bassano del Grappa (VI) – P. IVA 02655510242 (di seguito "Prestatore"), a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- che il Prestatore ha dimostrato di possedere i requisiti di carattere generale in merito alla partecipazione alle procedure di affidamento;
- visti gli artt. 31, comma 8 e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso

il Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, nato a Valdagno (VI) il 30/8/1960, Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova (C.F. 80006480281) **propone** a codesta impresa quando di seguito riportato:

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ATTIVITA' ED OBBLIGHI PER IL PRESTATORE

1. L'incarico ha per oggetto la prestazione professionale di variazione catastale di parte degli immobili, per quanto riguarda l'Osservatorio Astrofisico di Asiago (VI) e più precisamente:

Denuncia di variazione con l'attuale procedura DOCFA consistente in:

- Acquisizione dei dati di consistenza dell'unità immobiliare (progetto autorizzato e sopralluogo in sito);
- Redazione della planimetria della nuova unità immobiliare (n. 1 ristrutturata) con computo della consistenza su mod. N parte 1^ e 1N parte 2^ (poligoni Docfa etc.);
- Presentazione e successivo ritiro dell'approvato presso Agenzia del Territorio di Vicenza; spese tecniche, viaggi auto, supporti grafici, esclusi bolli e diritti catastali.

Compiti ed obblighi generali:

1. Il prestatore assume l'obbligo, per la stesura grafica dei disegni, di fare riferimento al file prototipo che dovrà essere richiesto a cura del prestatore al referente del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio: sig. Francesco Santamaria – tel. 0498273260 – e-mail: francesco.santamaria@unipd.it.
2. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto, completi di uno specifico elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti in n. 3 (tre) copie cartacee.

3. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto su supporto informatico CD ROM opportunamente etichettato, con i file nei formati editabili "doc" e "xls", e nei formati grafici "dwg" e "jpg" per le foto, nonché un CD ROM con tutti gli elaborati in formato "pdf", compresi anche per gli elaborati amministrativi testuali;
4. Il prestatore assume l'obbligo di relazionarsi con il tecnico incaricato (soprattutto per ciò che attiene il formato dei files relativi a computi e contabilità).
5. Il prestatore assume l'obbligo di trasmettere sempre una tabella di corrispondenza che riporti, per ogni fase progettuale o variante prodotta, la distinta degli elaborati ed il nome del files corrispondente all'elaborato.
6. Il prestatore assume infine l'obbligo di provvedere ad effettuare tutti gli accordi preliminari necessari, presso il Comando VV.F. competente, compresa l'elaborazione e la presentazione agli stessi Enti di tutti i documenti, progetti, domande, ecc., necessari all'ottenimento delle autorizzazioni, pareri e nulla osta, previsti per legge e necessari per l'espletamento dell'incarico.
7. La strumentazione utilizzata per gli eventuali rilievi richiesti deve essere idonea a soddisfare i requisiti delle "Specifiche tecniche per la redazione degli elaborati grafici relativi ai progetti commissionati dall'Università degli Studi di Padova" predisposte dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ed in particolare dovrà essere corredata di certificato di taratura, in corso di validità.

Art. 3 - TERMINE CONTRATTUALE

1. La durata della prestazione è definita in giorni 60 dalla data della firma del presente contratto. Eventuali proroghe dovranno essere richieste con lettera indirizzata al Responsabile del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, arch. Enrico D'Este, con evidenziate le motivazioni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'attività sarà eseguita dal prestatore con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro, escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione.
2. Le parti riconoscono inoltre il carattere occasionale e sporadico della prestazione, tale da escludere qualsiasi accordo di continuità dell'incarico.
3. Il prestatore si impegna a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.
4. L'Università potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Art. 5 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il prestatore dovrà essere munito di una adeguata polizza di responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, rilasciata da una società di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 6 - PENALI

1. Il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale nei casi seguenti:
- per inadempimento delle prestazioni indicate al precedente art. 2, sezione "Compiti ed obblighi generali" del presente contratto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che dovessero dare luogo all'applicazione delle penali saranno contestati al Prestatore per iscritto.
3. Il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Università, nel termine massimo di giorni 5 (cinque), lavorativi, decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano all'Università nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio dell'Università a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Università provvederà a recuperare l'importo sulla fattura da pagare, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Università potrà applicare al Prestatore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci%) del valore del proprio contratto.

6. L'applicazione di penali non esonera il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente. L'applicazione di penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

Art. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO

1.L'Università, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al Prestatore a mezzo di raccomandata A.R. ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), qualora:
a) ricorrano i casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "Tracciabilità dei flussi finanziari"; "Penali"; "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito"; "Codice di comportamento".
b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% (dieci%) del valore del contratto;
c) il ritardo nell'esecuzione anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al Prestatore, mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l'adempimento;
2. In caso di risoluzione del contratto, il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni e a fornire all'Università tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
3. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. L'Università si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare al Prestatore con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). In tal caso, l'Università sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- di un indennizzo pari al 10% calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
5. Dalla data di comunicazione del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Università.
6. Se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, nessuno indennizzo sarà dovuto al Prestatore.
7. In caso di recesso, il Prestatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 8 - COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

L'onorario da applicarsi per la prestazione professionale di cui al precedente art. 2, viene stabilito in un importo pari ad **Euro 850,00** (ottocentocinquanta/00), a cui sommare CIPAG del 4% pari ad Euro 34,00 (trentaquattro/00) ed IVA del 22% pari ad Euro 194,48 (centonovantaquattro/48), per una spesa complessiva pari ad Euro 1.078,48 (millesettantotto/48), oneri previdenziali ed IVA compresi.
Qualsiasi prestazione si rendesse necessaria in corso d'opera deve obbligatoriamente essere concordata con l'Università, e ufficialmente formalizzata.
1. Qualsiasi prestazione richiesta a consuntivo priva di autorizzazione non potrà in alcun modo essere liquidata al prestatore.
2. Ai fini del pagamento, fin dalla prima rata, è fatto obbligo di consegna dei files in formato "pdf" ed in formato editabile ("doc", "xls", "jpg" e "dwg" redatti con AutoCAD).
3. L'emissione della fattura dovrà avvenire previa verifica da parte del R.U.P. circa la regolare esecuzione della prestazione ed il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva e verifica Equitalia ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973, ove prevista, ovvero a 60 giorni dalla verifica da parte del R.U.P. della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento, qualora la fattura pervenga con data anteriore a detta verifica così come previsto all'art. 4 del D. Lgs. n. 192/2012.
4. Le fatture, a far data dal 31/3/2015, dovranno essere trasmesse in forma elettronica per il tramite di Sistema di Interscambio (SdI).

5. Sono permessi pagamenti in acconto, in relazione alle fasi di lavorazione effettivamente svolte, fermo restando la verifica da parte del R.U.P. circa la regolare esecuzione della prestazione.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Università sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, a pena di nullità assoluta del contratto.
2. Si impegna ad effettuare tutte le relative transazioni tramite il geom. Moreno Strappazzon, nato a Grigno (TN) il 12/04/1957, cod. fisc. STRMRN57D12E178F, sul seguente conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, acceso presso: Unicredit S.p.A. – Filiale di Bassano del Grappa (VI) – Piazzale Firenze n. 11, IBAN IT96M0200806016200010102972l e si dichiara edotto che l'inosservanza di quanto prescritto dall'art. 3 della Legge sopra citata, costituisce causa di risoluzione *ipso iure* del presente atto, restando salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università.
3. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento indicate dovrà essere comunicata per iscritto dal Prestatore all'Università e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Prestatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Prestatore nei confronti dell'Università a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Università di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Prestatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Prestatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Prestatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inosservanza, da parte del Prestatore, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Università al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Tutti i dati e le informazioni di cui prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
2. I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva dell'Università.

Art. 12 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il contratto è soggetto a registrazione e bollo in caso d'uso.
2. In tal caso, tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Università, saranno ad esclusivo carico del Prestatore.

Art. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Prestatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 4/6/2013) come integrato e specificato dal Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Decreto Rettorale del 7 novembre 2014, Rep. n. 3269, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: http://www.unipd.it/node/4547, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le parti del contratto si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i..

Art. 15 - CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti del contratto dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Padova, (data dell'acquisizione della firma digitale)

Il Dirigente di Area Edilizia e Sicurezza
Dott. Ing. Ettore Ravazzolo

(firmato digitalmente)

DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma **22 maggio 2017**

Dati firme
Firmatario 1
Numero di serie: 069F8F
Soggetto
Organizzazione: non presente
Stato: IT
Cognome: RAVAZZOLO
Numero di serie del DN: IT:RVZTTR60M30L551M
Nome comune: RAVAZZOLO ETTORE
DN Qualifier: 2015711465950
Nome: ETTORE
C.A. Emittente
Stato: IT
Organizzazione: INFOCERT SPA
Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato
Numero di serie del DN: 07945211006
Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2
Attributi
Data di nascita: 30/08/1960 00.00.00
Policy Information List
Policy Information
Policy ID: 1.3.76.36.1.1.32
Policy Qualifier List
Policy Qualifier
Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
Documentazione tecnica: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Policy Information
Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2
Qualified Certificate Statements
Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni
Certificato valido dal: 25/03/2015 10.50.48
Certificato valido fino al: 25/03/2018 00.00.00
Attributi Firmati
Data e ora della firma: 22/05/2017 07.24.18

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
Data verifica (UTC time): 22/05/2017 09.52.54
Esito: Verifica Corretta

STUDIO STRAPPAZZON
GEOM. MORENO

All'Università degli Studi di Padova
Area Edilizia e Sicurezza
Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

Riviera Tito Livio, 6
35123 - Padova

Oggetto: Affidamento dell'incarico per la prestazione professionale di variazione catastale di parte degli immobili, per quanto riguarda l'Osservatorio Astrofisico di Asiago (VI).
Progetto Contabile PMORD2017IS. CIG Z101E88233.

Accettazione

Il sottoscritto Geom. Moreno Strappazzon, Libero Professionista, con studio professionale in Piazza Firenze n. 2 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Partita Iva 02655510242, **accetta** integralmente la proposta contrattuale dell'Università degli Studi di Padova di seguito riportata:

Premesso che il presente atto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per la prestazione professionale di variazione catastale di parte degli immobili, per quanto riguarda l'Osservatorio Astrofisico di Asiago (VI), per un importo economico complessivo di contratto di **Euro 850,00** (ottocentocinquanta/00), a cui sommare CIPAG del 4% pari ad Euro 34,00 (trentaquattro/00) ed IVA del 22% pari ad Euro 194,48 (centonovantaquattro/48), per una spesa complessiva pari ad Euro 1.078,48 (millesettantotto/48), oneri previdenziali ed IVA compresi;
- che con Determina del Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova in data 2/5/2017, Rep. n. 1405/2017 - Prot. n. 156006/2017, agli atti dell'Amministrazione, è stato aggiudicato l'appalto dell'affidamento di incarico per la prestazione professionale di variazione catastale di parte degli immobili, per quanto riguarda l'Osservatorio Astrofisico di Asiago (VI), al geom. Moreno Strappazzon di Bassano del Grappa (VI) – P. IVA 02655510242 (di seguito "Prestatore"), a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- che il Prestatore ha dimostrato di possedere i requisiti di carattere generale in merito alla partecipazione alle procedure di affidamento;
- visti gli artt. 31, comma 8 e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso

il Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, nato a Valdagno (VI) il 30/8/1960, Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova (C.F. 80006480281) **propone** a codesta impresa quando di seguito riportato:

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ATTIVITA' ED OBBLIGHI PER IL PRESTATORE

1. L'incarico ha per oggetto la prestazione professionale di variazione catastale di parte degli immobili, per quanto riguarda l'Osservatorio Astrofisico di Asiago (VI) e più precisamente:

Denuncia di variazione con l'attuale procedura DOCFA consistente in:

- Acquisizione dei dati di consistenza dell'unità immobiliare (progetto autorizzato e sopralluogo in sito);
- Redazione della planimetria della nuova unità immobiliare (n. 1 ristrutturata) con computo della consistenza su mod. N parte 1^ e 1N parte 2^ (poligoni Docfa etc.);
- Presentazione e successivo ritiro dell'approvato presso Agenzia del Territorio di Vicenza; spese tecniche, viaggi auto, supporti grafici, esclusi bolli e diritti catastali.

Compiti ed obblighi generali:

1. Il prestatore assume l'obbligo, per la stesura grafica dei disegni, di fare riferimento al file prototipo che dovrà essere richiesto a cura del prestatore al referente del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio: sig. Francesco Santamaria – tel. 0498273260 – e-mail: francesco.santamaria@unipd.it.
2. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto, completi di uno specifico elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti in n. 3 (tre) copie cartacee.
3. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto su supporto informatico CD ROM opportunamente etichettato, con i file nei formati editabili "doc" e "xls", e nei formati grafici "dwg" e "jpg" per le foto, nonché un CD ROM con tutti gli elaborati in formato "pdf", compresi anche per gli elaborati amministrativi testuali;
4. Il prestatore assume l'obbligo di relazionarsi con il tecnico incaricato (soprattutto per ciò che attiene il formato dei files relativi a computi e contabilità).
5. Il prestatore assume l'obbligo di trasmettere sempre una tabella di corrispondenza che riporti, per ogni fase progettuale o variante prodotta, la distinta degli elaborati ed il nome del files corrispondente all'elaborato.
6. Il prestatore assume infine l'obbligo di provvedere ad effettuare tutti gli accordi preliminari necessari, presso il Comando VV.F. competente, compresa l'elaborazione e la presentazione agli stessi Enti di tutti i documenti, progetti, domande, ecc., necessari all'ottenimento delle autorizzazioni, pareri e nulla osta, previsti per legge e necessari per l'espletamento dell'incarico.
7. La strumentazione utilizzata per gli eventuali rilievi richiesti deve essere idonea a soddisfare i requisiti delle "Specifiche tecniche per la redazione degli elaborati grafici relativi ai progetti commissionati dall'Università degli Studi di Padova" predisposte dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ed in particolare dovrà essere corredata di certificato di taratura, in corso di validità.

Art. 3 - TERMINE CONTRATTUALE

1. La durata della prestazione è definita in giorni 60 dalla data della firma del presente contratto. Eventuali proroghe dovranno essere richieste con lettera indirizzata al Responsabile del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, arch. Enrico D'Este, con evidenziate le motivazioni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'attività sarà eseguita dal prestatore con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro, escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione.
2. Le parti riconoscono inoltre il carattere occasionale e sporadico della prestazione, tale da escludere qualsiasi accordo di continuità dell'incarico.
3. Il prestatore si impegna a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.
4. L'Università potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Art. 5 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il prestatore dovrà essere munito di una adeguata polizza di responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, rilasciata da una società di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 6 - PENALI

1. Il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale nei casi seguenti:
- per inadempimento delle prestazioni indicate al precedente art. 2, sezione "Compiti ed obblighi generali" del presente contratto.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che dovessero dare luogo all'applicazione delle penali saranno contestati al Prestatore per iscritto.
3. Il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Università, nel termine massimo di giorni 5 (cinque), lavorativi, decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano all'Università nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio dell'Università a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Università provvederà a recuperare l'importo sulla fattura da pagare, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Università potrà applicare al Prestatore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci%) del valore del proprio contratto.
6. L'applicazione di penali non esonera il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente. L'applicazione di penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

Art. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'Università, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al Prestatore a mezzo di raccomandata A.R. ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), qualora:
a) ricorrano i casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "Tracciabilità dei flussi finanziari"; "Penali"; "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito"; "Codice di comportamento".
b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% (dieci%) del valore del contratto;
c) il ritardo nell'esecuzione anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al Prestatore, mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l'adempimento;
2. In caso di risoluzione del contratto, il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni e a fornire all'Università

tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
3. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. L'Università si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare al Prestatore con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). In tal caso, l'Università sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- di un indennizzo pari al 10% calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
5. Dalla data di comunicazione del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Università.
6. Se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, nessuno indennizzo sarà dovuto al Prestatore.
7. In caso di recesso, il Prestatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 8 - COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

L'onorario da applicarsi per la prestazione professionale di cui al precedente art. 2, viene stabilito in un importo pari ad **Euro 850,00** (ottocentocinquanta/00), a cui sommare CIPAG del 4% pari ad Euro 34,00 (trentaquattro/00) ed IVA del 22% pari ad Euro 194,48 (centonovantaquattro/48), per una spesa complessiva pari ad Euro 1.078,48 (millesettantotto/48), oneri previdenziali ed IVA compresi.
Qualsiasi prestazione si rendesse necessaria in corso d'opera deve obbligatoriamente essere concordata con l'Università, e ufficialmente formalizzata.
1. Qualsiasi prestazione richiesta a consuntivo priva di autorizzazione non potrà in alcun modo essere liquidata al prestatore.
2. Ai fini del pagamento, fin dalla prima rata, è fatto obbligo di consegna dei files in formato "pdf" ed in formato editabile ("doc", "xls", "jpg" e "dwg" redatti con AutoCAD).
3. L'emissione della fattura dovrà avvenire previa verifica da parte del R.U.P. circa la regolare esecuzione della prestazione ed il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva e verifica Equitalia ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973, ove prevista, ovvero a 60 giorni dalla verifica da parte del R.U.P. della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento, qualora la fattura pervenga con data anteriore a detta verifica così come previsto all'art. 4 del D. Lgs. n. 192/2012.
4. Le fatture, a far data dal 31/3/2015, dovranno essere trasmesse in forma elettronica per il tramite di Sistema di Interscambio (SdI).
5. Sono permessi pagamenti in acconto, in relazione alle fasi di lavorazione effettivamente svolte, fermo restando la verifica da parte del R.U.P. circa la regolare esecuzione della prestazione.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Università sia nei rapporti con i

subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, a pena di nullità assoluta del contratto.
2. Si impegna ad effettuare tutte le relative transazioni tramite il geom. Moreno Strappazzon, nato a Grigno (TN) il 12/04/1957, cod. fisc. STRMRN57D12E178F, sul seguente conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, acceso presso: Unicredit S.p.A. – Filiale di Bassano del Grappa (VI) – Piazzale Firenze n. 11, IBAN IT96M0200860162000101029721 e si dichiara edotto che l'inosservanza di quanto prescritto dall'art. 3 della Legge sopra citata, costituisce causa di risoluzione *ipso iure* del presente atto, restando salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università.
3. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento indicate dovrà essere comunicata per iscritto dal Prestatore all'Università e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Prestatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Prestatore nei confronti dell'Università a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Università di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Prestatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Prestatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Prestatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inosservanza, da parte del Prestatore, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Università al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Tutti i dati e le informazioni di cui prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
2. I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva dell'Università.

Art. 12 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il contratto è soggetto a registrazione e bollo in caso d'uso.
2. In tal caso, tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Università, saranno ad esclusivo carico del Prestatore.

Art. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Prestatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 4/6/2013) come integrato e specificato dal Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Decreto Rettorale del 7 novembre 2014, Rep. n. 3269, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: http://www.unipd.it/node/4547, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le parti del contratto si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i..

Art. 15 - CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti del contratto dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Padova, 26 maggio 2017

Il Professionista
Geom. Moreno Strappazzon
(firmato digitalmente)

Strappazzon geom. Moreno – Piazza Firenze, 2 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – tel. e fax 0424 523967
E mail : strappazzonmoreno@gmail.com

DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma **09 giugno 2017**

Dati firme
Firmatario 1
Numero di serie: 1C9F72
Soggetto
Organizzazione: non presente
Stato: IT
Cognome: STRAPPAZZON
Numero di serie del DN: IT:STRMRN57D12E178F
Nome comune: STRAPPAZZON MORENO
DN Qualifier: 20167116501307
Nome: MORENO
C.A. Emittente
Stato: IT
Organizzazione: INFOCERT SPA
Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato
Numero di serie del DN: 07945211006
Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2
Attributi
Data di nascita: 12/04/1957 00.00.00
Policy Information List
Policy Information
Policy ID: 1.3.76.36.1.1.32
Policy Qualifier List
Policy Qualifier
Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
Documentazione tecnica: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Policy Information
Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2
Qualified Certificate Statements
Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni
Certificato valido dal: 31/03/2016 07.53.50
Certificato valido fino al: 31/03/2019 00.00.00
Attributi Firmati
Data e ora della firma: 26/05/2017 07.06.47

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
Data verifica (UTC time): 09/06/2017 08.57.20
Esito: Verifica Corretta